

**COMUNE DI VERBANIA  
PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA**

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE***

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 47 del 20 febbraio 2001  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26 marzo 2006**

## **Art. 1**

### **Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è finalizzato all'armonizzazione delle procedure di riscossione delle entrate tributarie del comune tenendo nella dovuta considerazione nell'applicazione dei singoli tributi le peculiarità sociali, economiche e territoriali.
2. Il reperimento delle entrate tributarie e patrimoniali costituisce una insostituibile componente di responsabilizzazione nella gestione delle risorse e concorre in modo determinante all'ottenimento dell'equilibrio economico del Bilancio Comunale.

## **Art. 2**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 52 D. Leg. 15.12.1997 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure di riscossione coattiva e le forme di gestione.
3. Per quanto non disciplinato da questo regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari riguardanti le singole entrate.

## **Art. 3**

### **Determinazione delle aliquote**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i termini stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. A tal fine possono essere variate in aumento od in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate aliquote e tariffe in corso.
3. Il versamento minimo ai fini Cosap (canone occupazione suolo pubblico) è fissato a € 5,00
4. Il versamento minimo complessivo annuale (acconto più saldo od unica soluzione) ai fini ICI è fissato a € 10,00 (dieci).
5. Per quanto attiene agli importi minimi relativi ad accertamenti e rimborsi si rimanda a quanto disposto nei singoli regolamenti comunali.

## **Art. 4**

### **Forme di gestione delle entrate**

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Leg. 15.12.1997, n. 446, stabilisce per le entrate tributarie del Comune e per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche le seguenti forme di gestione:

a) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

gestione diretta in economia oppure con affidamento a soggetti esterni

b) TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

gestione diretta in economia oppure con affidamento a soggetti esterni

c) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Leg. 15.12.1997 n.446

d) IMPOSTA COMUNALE IMPRESE ARTI E PROFESSIONI (per le attività di controllo ed accertamento successive al 01.01.1998, data di abolizione dell'imposta)

gestione diretta in economia.

e) TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (per le attività di controllo e di accertamento successive al 01.01.1999, data di abolizione della tassa)

gestione diretta in economia.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

### **Art. 5**

#### **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di liquidazione ed accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. La comunicazione degli avvisi deve avvenire tramite notifica al contribuente od a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

### **Art. 6**

#### **Sanzioni, interessi e rateazioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie del Comune sono determinate, disciplinate e graduate ai sensi dei D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 23.12.97, e successive modificazioni e/o integrazioni, per le parti applicabili ai tributi comunali ed in funzione dei criteri stabiliti negli specifici regolamenti comunali.

2. Gli interessi relativi ai rapporti tributari sono determinati con applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera, la previsione vale anche in relazione a violazioni commesse in anni pregressi.

3. Alle violazioni devono essere applicati il ravvedimento operoso e la definizione agevolata (adesione all'accertamento) ed ogni altro principio ed istituto generale previsto dal D.Leg. 472/97 ed estensibile alla materia dei tributi locali.

4. In particolari condizioni di temporaneo disagio economico, il contribuente può richiedere la rateazione degli importi relativi ad avvisi di accertamento ICI o avvisi di contestazione COSAP, qualora l'importo superi € 800,00. L'istanza da parte del contribuente dovrà documentare la situazione di disagio e dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impositivo.

L'importo potrà essere suddiviso sino ad un massimo di 12 rate mensili comprensive di interessi calcolati al tasso legale su base giornaliera.

Per importi superiori a € 5.000,00 è necessario prestare idonea garanzia mediante polizza fidejussoria (assicurativa) o fidejussione bancaria.

#### **Art. 7**

##### **Forme di riscossione coattiva**

La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata con queste due modalità:

mediante affidamento ad una apposita società di recupero crediti, iscritta al relativo Albo  
mediante ingiunzione notificata da un Ufficiale giudiziario secondo le procedure contenute nel Regio Decreto 14/4/1910 n. 639

mediante ruolo esattoriale ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 8**

##### **Autotutela**

1. Il Comune può annullare totalmente o parzialmente i propri atti di liquidazione e/o accertamento di entrate comunali qualora in seguito a riesame li ritenga illegittimi o erronei. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

#### **Art. 9**

##### **Contenzioso tributario**

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; il Sindaco può delegare a tale scopo il Dirigente competente o altro dipendente dell'ente. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all'ente.

2. In caso di ricorso da parte del contribuente il Comune decide, con provvedimento motivato, se resistere in giudizio o procedere all'annullamento del proprio atto, sulla base di una valutazione inerente la probabilità di soccombenza dell'Amministrazione ed in riferimento al costo della difesa ed agli oneri lavorativi indotti.

#### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.  
*(decorrenza del regolamento originario)*

## INDICE

	<b>pag.</b>
<b>Art. 1</b> Finalita' del regolamento	<b>2</b>
<b>Art. 2</b> Oggetto del regolamento	<b>2</b>
<b>Art. 3</b> Determinazione delle aliquote	<b>2</b>
<b>Art. 4</b> Forma di gestione delle entrate	<b>2</b>
<b>Art. 5</b> Attivita' di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie	<b>3</b>
<b>Art. 6</b> Sanzioni, interessi e rateazioni	<b>3</b>
<b>Art. 7</b> Forme di riscossione coattiva	<b>4</b>
<b>Art. 8</b> Autotutela	<b>4</b>
<b>Art. 9</b> Contenzioso	<b>4</b>
<b>Art. 10</b> Entrata in vigore	<b>4</b>